

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 25-8707

Articolo 11 - quaterdecies, comma 5 della legge 248/2005. Articolo 13 l.r. 5/2018. Stagione venatoria 2019/2020 - Avvio della caccia di selezione al cinghiale. Approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli istituti venatori. Primo elenco.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

l'articolo 13 della legge regionale 5/2018, prevede al comma 1 che, che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

l'articolo 28 della suddetta legge regionale al comma 7 recita:

"7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", a integrazione delle suddette "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

in particolare i punti 3 e 7 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 94-3804 e il punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 individuano un percorso per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Dato atto che incentivare la caccia di selezione al cinghiale, non solo prevedendo periodi più ampi, nel rispetto delle indicazioni ISPRA, ma anche sensibilizzando gli ATC/CA affinché usufruiscano di tale possibilità, consente di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, sono necessarie per limitare l'impatto di tali specie con le attività agricole.

Richiamato che l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età

ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/ CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione da parte dei richiedenti di verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Dato atto che:

la particolare complessità della materia inerente alla gestione del cinghiale ed i risvolti, anche di ordine pubblico, correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole risultano dalle numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini, questi ultimo con riferimento ad incidenti stradali provocati da tale animale;

tale forma di caccia di selezione è funzionale a limitare la presenza del suide e quindi indirettamente a incidere positivamente sull'impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all'agricoltura che per gli incidenti stradali; nonché poco impattante sull'altra fauna presente sul territorio e permette di intervenire in modo mirato.

Ritenuto, pertanto, di prevedere, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2019– 2020 nel rispetto della normativa vigente, di attivare tale forma di caccia a partite dal 08 aprile 2019, stabilendo di acquisire il previo parere favorevole di ISPRA e di sentire la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con DGR. n. 30-8557 del 15 marzo 2019.

Dato atto della nota n. 6023/A1709B del 11 marzo 2019 con la quale è stato richiesto ad ISPRA il parere relativo alla suddetta proposta, nonché dell'ulteriore corrispondenza via e-mail del 27 marzo 2019 tra il Settore competente e detto Istituto per acquisire il parere circa la fattibilità di poter autorizzare la caccia di selezione al cinghiale, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione formale del calendario venatorio generale.

Preso atto che nella seduta del 22 marzo 2019 la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla proposta presentata, come da verbale agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

Acquisito il parere di ISPRA trasmesso con nota n. 21585 del 01 aprile 2019 e conservato agli atti del Settore Infrastrutture Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, nel quale l'Istituto esprime parere favorevole alla realizzazione del piano proposto ed invita "codesta amministrazione, qualora intenda utilizzare la caccia di selezione per coadiuvare il controllo della specie, almeno nelle aree critiche di presenza del cinghiale, a dare specifiche linee guida attuative in tal senso agli ATC, CA, AFV e AATV che prevedono un prelievo prioritario di femmine e giovani ed una estensione dei periodi di caccia".

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione, dagli istituti venatori e proposte per l'approvazione al competente Settore dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca:

le "schede riassuntive" e le "schede dei piani di prelievo" (previste dalle suddette linee guida), la cui documentazione presentata dagli istituti venatori è depositata agli atti presso il suddetto Settore, tengono conto della situazione critica suddetta descritta e contengono tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, e costituiscono l'effettivo oggetto d'approvazione da parte della Giunta regionale;

i piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del cinghiale della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005 :

- di stabilire che, per l'anno venatorio 2019/2020, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 08 aprile 2019, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2019-2020, nel rispetto della normativa vigente.

-di approvare l'apertura della caccia di selezione al cinghiale, per l'intero territorio regionale, per il periodo 08 aprile 2019 – 15 marzo 2020 così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, per la stagione venatoria 2019/2020, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che al fine di conformarsi alle considerazioni espresse dall'ISPRA nella suddetta nota, tali indicazioni siano da recepire nel calendario venatorio 2019/2020 e che gli istituti di gestione della caccia provvedano ad integrare entro il 30 aprile 2019 i piani di prelievo proposti, orientando la scelta, almeno nelle aree critiche di presenza del cinghiale, verso un prelievo prioritario di femmine e piccoli;

- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dei piani così integrati.

Richiamato che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del cinghiale, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005, per l'anno venatorio 2019/2020, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 08 aprile 2019, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2019-2020, nel rispetto della normativa vigente.

- di approvare l'apertura della caccia di selezione al cinghiale, per l'intero territorio regionale, per il periodo 08 aprile 2019 – 15 marzo 2020 così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, per la stagione venatoria 2019/2020, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che al fine di conformarsi alle considerazioni espresse dall'ISPRA nella suddetta nota, tali indicazioni siano da recepire nel calendario venatorio 2019/2020 e che gli istituti di gestione della caccia provvedano ad integrare entro il 30 aprile 2019 i piani di prelievo proposti, orientando la scelta, almeno nelle aree critiche di presenza del cinghiale, verso un prelievo prioritario di femmine e piccoli;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dei piani così integrati.
- di dare atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 .

(omissis)

Allegato

Periodi previsti per la caccia di selezione al cinghiale :

Classe	Periodo
ST - RO - MM	8 aprile – 31 agosto
Tutte	1 settembre – 30 gennaio
ST - RO - MM	1 febbraio – 15 marzo

L'entità degli abbattimenti che verranno approvati dalla Giunta regionale, fermo restando il parere positivo di codesto Istituto, verrà valutata in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tali specie.

GIORNATE E ORARI

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato) ;

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 1) lett. gg) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di domenica del mese di settembre.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 08 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 29 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Fucile con canna ad anima rigata secondo le disposizioni riportate nelle Istruzioni operative supplementari.

1. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

2. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti in Provincia di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte della graduatorie in base a criteri e parametri individuati dai Comitati di Gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 e s.m.i e dall'art. 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 o qualora si rendesse necessario, sulla base di ulteriori criteri deliberati dai comitati di gestione, a specificazione di quelli di cui alla citata DGR.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2018/2019;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

3.4. Così come previsto dalla l.r n. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali e forniti dalla Regione. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC/CA, le A.F.V /A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del medesimo Settore.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, fagiano, coturnice, fagiano di monte, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

REGIONE PIEMONTE STAGIONE VENATORIA 2019/2020

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO SPECIE CINGHIALE: A.T.C. E C.A.

PROVINCIA	DENOMINAZIONE		PIANO APPROVATO		
			GIOVANI	ADULTI	TOT
AL	ATC AL1	Val Cerrina E Casalese	300	100	400
	ATC AL4	Ovadese E Acquese	150	100	250
BI	ATC BI1	Pianura e Colline Biellesi	90	30	120
VC	ATC VC1	Pianura Vercellese Nord	30	20	50
NO	ATC NO1	Ticino	80	80	160
	ATC NO2	Sesia	70	70	140
TO	ATC TO1	Zona Eporediese	65	35	100
	ATC TO2	Basso Canavese-Cinghiale	40	20	60
	ATC TO5	Collina torinese	250	100	350
	CA TO4	Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	350	150	500
	CA TO5		180	120	300

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO SPECIE CINGHIALE: A.F.V. E A.A.T.V.

PROVINCIA	AFV/AATV	DENOMINAZIONE	PIANO APPROVATO		
			GIOVANI	ADULTI	TOT
	AFV	ALTA VAL BORBERA	42	18	60
	AFV	BANDIASSO	12	8	20
	AFV	BISIO	8	4	12

PROVINCIA	DENOMINAZIONE		PIANO APPROVATO			
			GIOVANI	ADULTI	TOT	
AL	AFV	COSTA MERLASSINO	12	8	20	
	AFV	CUCCARO	12	8	20	
	AFV	MALVICINO	5	3	8	
	AFV	RIVAROSSA FONTANA	18	12	30	
	AFV	SABBIONE	12	8	20	
	AFV	SEZZADIO	12	8	20	
	AFV	SQUANETO	7	3	10	
	AATV	AIMONETTA	18	12	30	
	AATV	ALBERA AL 12	18	12	30	
	AATV	BOZZOLE	24	16	40	
	AATV	BURCANO	9	6	15	
	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA	12	8	20	
	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	12	8	20	
	AATV	IL SERRAGLIO	15	10	25	
	AATV	LA CENTURIONA	70	30	100	
	AATV	LAGO DI SARTIRANA	24	16	40	
	AATV	LAVAGNINA	11	4	15	
	AATV	LOMELLINA	35	15	50	
	AATV	LIGNOLO	18	12	30	
	AATV	MONTACUTO	18	12	30	
	AATV	MONTEACUTO-MIOGLIOLA	5	3	8	
	AATV	MONTEROSSO	12	8	20	
	AATV	ROCCAGRIMALDA	18	12	30	
	AATV	SELVAPIANA	12	8	20	
	AATV	SELVA GAVAZZANA	27	18	45	
		AFV	CALLIANO	12	8	20

PROVINCIA	DENOMINAZIONE		PIANO APPROVATO		
			GIOVANI	ADULTI	TOT
AT	AFV	CASORZO	6	4	10
	AFV	SAN GRATO	12	8	20
	AATV	VAL CHISONE	12	8	20
	AATV	SCURZOLENGO	6	4	10

PROVINCIA	DENOMINAZIONE		PIANO APPROVATO		
			GIOVANI	ADULTI	TOT
BI	AATV	CAVAGLIA'	12	8	20
	AATV	BARAGGIA	12	8	20
	AATV	CERVO	12	8	20
	AATV	CONTEA DI PAVERANO	12	8	20
CN	AFV	BECCHI ROSSI	8	2	10
	AFV	FONTANA CAPPA	20	4	24
	AFV	MONDOLE'	85	5	90
	AFV	MONREGALESE	23	3	26
	AFV	MONTE NEBIN	5	1	6
	AFV	NAVETTE LIGURI	8	2	10
	AFV	PIETRAPORZIO	6	4	10
	AFV	SANT'ANNA	10	2	12
	AFV	VALMALA	12	2	14
	AFV	VALCASOTTO	22	3	25
	AATV	BENESE	28	3	31
	AATV	CERESOLE D'ALBA	14	2	16
	AATV	MONDOLE'	27	3	30
	AATV	RONCAGLIA	13	3	16
AATV	TENUTA POLLENZO	13	2	15	
NO	AFV	GATTICO	30	28	58
	AATV	AGRATE CONTURBIA	28	27	55
	AATV	BARENGO	25	25	50
	AATV	CRESSA BOGOGNO	30	25	55
	AATV	LA SPERANZA	28	27	55
	AATV	GALLIATE	17	2	19
	AATV	GHEMME	20	10	30

PROVINCIA	DENOMINAZIONE		PIANO APPROVATO		
			GIOVANI	ADULTI	TOT
	AATV	IL NIBBIO	6	6	12
	AATV	ROMENTINO EST	17	2	19

PROVINCIA	DENOMINAZIONE		PIANO APPROVATO		
			GIOVANI	ADULTI	TOT
TO	AFV	ALBERGIAN	18	10	28
	AFV	BORGOMASINO	30	30	60
	AFV	LA SERRA	12	8	20
	AFV	VALLONCRO'	8	8	16
	AFV	VESTIGNE'	12	8	20
	AATV	MAGLIONE	35	15	50
	AATV	SAN MARTINO	6	4	10
VC	AFV	BALOCCO	12	8	20
	AFV	ROVASENDA	12	8	20
	AFV	VAL D'EGUA-CARCOFORO-ALTO SERMENZA	3	3	6
	AATV	ARBORIO	6	4	10
	AATV	COLOMBI	6	4	10
	AATV	GATTINARA	24	16	40
	AATV	MANDRIA DI SANTHIA'	12	8	20
	AATV	IL GERMANO REALE	6	4	10
	AATV	LENTA 1	12	8	20